



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 9 Giugno 2021

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

TeamSystem TalkS 2021: scopri cosa vuol dire agire, lavorare e fare business in maniera digitale oggi

di TeamSystem

AGEVOLAZIONI

Sì all'interconnessione "tardiva" purché i beni possiedano le caratteristiche 4.0 dall'entrata in funzione

di Debora Reverberi

ENTI NON COMMERCIALI

La responsabilità degli amministratori degli enti del terzo settore

di Biagio Giancola, Guido Martinelli

RISCOSSIONE

È illegittima la cartella priva di motivazione sull'iscrizione a ruolo straordinario

di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Irap non versata: il versamento slitta al 30 settembre 2021

di Gennaro Napolitano

ENOASTRONOMIA

Ricetta torta di pesche e menta

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

TeamSystem TalkS 2021: scopri cosa vuol dire agire, lavorare e fare business in maniera digitale oggi

di TeamSystem



È in programma per venerdì 11 giugno l'edizione 2021 di [TeamSystem TalkS](#), l'evento online di TeamSystem dedicato agli studi professionali e alle aziende.

Con la collaborazione di una rete di partner qualificati, a partire dalle ore 11.00 numerosi relatori si susseguiranno sul “palco” per parlare di **trasformazione digitale** e delle opportunità a disposizione di aziende e studi professionali chiamati ad agire, lavorare e fare business in maniera innovativa.

Obiettivo dell'evento è favorire la diffusione della **cultura digitale**, per cogliere fin da subito i vantaggi oggi a disposizione per crescere guardando al futuro. La digital transformation, infatti, è un processo ricco di sfide e benefici. TeamSystem, che da oltre 40 anni sostiene la digitalizzazione dei propri **clienti**, garantisce alle imprese e agli studi tutte le soluzioni e le competenze necessarie per realizzare questo passaggio. **“Together We Win!”**: insieme possiamo fare la differenza e vincere questa nuova sfida!

Eventi per studi professionali e aziende

Con un focus sul digitale come sinergia e opportunità di collaborazione, durante TalkS 2021 Professionisti e Imprenditori potranno fruire di risorse e contenuti specifici per la propria attività.

Le tematiche dedicate ai **Professionisti** spazieranno dai servizi di consulenza all'accesso a forme innovative di finanziamento, dalla gestione del ciclo completo del Superbonus al coordinamento delle risorse umane.

Per le **Imprese**, invece, si parlerà di Smart Working, Internet of Things, Industria 4.0: concetti chiave ormai diventati realtà grazie a strumenti digitali e interconnessi, che permettono di sfruttare nuove tecnologie flessibili e facilmente accessibili. I prodotti fintech, inoltre, hanno permesso alle imprese di accedere a risorse finanziarie in modo più rapido, in linea con le esigenze del business.

L'agenda dell'evento prevede una plenaria e una selezione di contributi da raccogliere e visionare on demand:

- Apertura e benvenuto
- 2026 – L'Italia completamente Digitale: fare sistema con il digitale, insieme si vince (Federico Leproux – CEO di TeamSystem)
- Una nuova Italia – Collegamento da Casa Azzurri in occasione della partita inaugurale degli europei di calcio (TeamSystem è Premium Partner della Nazionale)
- Il Cliente al centro del sistema: il percorso di trasformazione digitale
- Conclusioni e prossimi passi per fare sistema

Crediti formativi per i Professionisti

I Commercialisti e Consulenti del Lavoro che parteciperanno a TalkS 2021 potranno beneficiare di **3CFP in materie obbligatorie** e accedere quindi gratuitamente a uno dei seguenti corsi Euroconference (disponibili in modalità e-learning fino al 31 dicembre 2021):

- **Area fiscale:** La digitalizzazione degli studi professionali (durata 3 ore), 3 crediti ODCEC;
- **Area lavoro:** Gestione dello Smart Working nell'organizzazione aziendale (durata 3 ore), 3 crediti per CDL.

Per maggiori informazioni: <https://talks.teamsystem.com/>



AGEVOLAZIONI

Sì all'interconnessione “tardiva” purché i beni possiedano le caratteristiche 4.0 dall'entrata in funzione

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risposta all'interpello n. 394 di ieri, 8 giugno](#), l'Agenzia delle entrate, su parere tecnico reso dal Mise, ha approfondito **il tema dell'interconnessione dei beni strumentali 4.0 in uno o più periodi d'imposta successivi** a quello di effettuazione dell'investimento ed entrata in funzione, operando un rilevante distinguo in base alle motivazioni da cui l'interconnessione “tardiva” può dipendere.

Il requisito di interconnessione, da sempre cruciale per l'ammissibilità alle agevolazioni previste per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0, dipende:

- sia **da caratteristiche intrinseche del bene** ovvero da una predisposizione allo scambio bidirezionale di dati;
- sia **dalle caratteristiche del sistema informativo del beneficiario dell'agevolazione**.

L'interconnessione può essere legittimamente realizzata dall'impresa anche in un momento **successivo** all'effettuazione dell'investimento e all'entrata in funzione del bene, comportando lo slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione, in misura rafforzata, del beneficio, come previsto sin dalle origini dell'iper ammortamento nella [circolare Ade 4/E/2017](#)

Una costante di tutte le discipline agevolative per investimenti 4.0 susseguitesi negli anni, dall'iper ammortamento introdotto per l'anno 2017 dalla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e ss.mm.ii., al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex [articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), fino alla disciplina innovata dell'[articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021), consiste nella facoltà di fruizione anticipata, in misura ridotta, dell'agevolazione a partire dall'anno di entrata in funzione del bene.

Ciò premesso risulta fondamentale operare un **distinguo sulle motivazioni dell'interconnessione “tardiva”**, che può dipendere:

- **dalla necessità di adeguamento *ex post* delle caratteristiche tecniche del bene, tramite modifiche o integrazioni** che lo rendano, successivamente alla sua entrata in funzione, in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa;
- **dalla necessità di adottare o adeguare i sistemi informatici** ai quali il bene dovrà interconnettersi.

Nel primo caso è da escludersi, secondo il Mise, l'ammissibilità ai benefici 4.0 dell'investimento originariamente effettuato, in ragione del fatto che “*le richiamate 5-2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione)*”.

Al contrario lo slittamento temporale dell'interconnessione in un anno successivo all'entrata in funzione del bene può essere ragionevolmente dovuto alla necessità **di acquisire o di adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione**: in tal caso è salva l'ammissibilità dell'intero investimento.

Un discorso diverso deve essere fatto per quanto concerne **i dispositivi e software, embedded o stand alone, oggetto di successivo investimento per realizzare l'interconnessione “tardiva”**.

A prescindere dalle motivazioni dell'interconnessione successiva all'entrata in funzione, che incidono sull'ammissibilità dell'investimento originario, **i costi di tali strumentazioni aggiuntive possono essere oggetto di autonoma applicazione dei benefici 4.0**, in particolare:

- in quanto **inquadrabili**, per la componente materiale comprensiva dell'eventuale software *embedded*, nell'**allegato A, gruppo secondo**, “*Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità*” annesso alla L. 232/2016;
- in quanto **inquadrabili**, per la componente materiale comprensiva dell'eventuale software *embedded*, nell'allegato A tra i “*dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti*”, purché assicurino che la macchina o l'impianto oggetto di ammodernamento rispettino necessariamente le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche di beni del primo gruppo dell'**Allegato A** annesso alla L. 232/2016;
- in quanto **inquadrabili, se trattasi di software stand alone, nell'allegato B** annesso alla L. 232/2016.

Infine il mantenimento del diritto all'agevolazione dipende dal soddisfacimento di tutte le **caratteristiche tecnologiche e di interconnessione dei beni per l'intera durata dell'incentivo**, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0 comporta che l'impresa operi effettivamente e costantemente in base a tali modalità.

In chiusura all'interpello in esame il Mise ha precisato che **l'impresa beneficiaria sarà tenuta a documentare la permanenza dei requisiti tecnici e di interconnessione per l'intero periodo di fruizione del beneficio tramite "un'adeguata e sistematica reportistica".**

A completamento di queste precisazioni si rammenta che, con la **risposta all'interpello dell'Ade n. 956-1660/2018**, il Mise aveva rassicurato il contribuente istante circa la temporanea carenza di interconnessione dovuta alle particolari condizioni di utilizzo del bene: **marginali e periodiche assenze di interconnessione, dovute alle peculiari modalità di impiego, non dovrebbero pregiudicare la spettanza dell'agevolazione.**

ENTI NON COMMERCIALI

La responsabilità degli amministratori degli enti del terzo settore

di Biagio Giancola, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E CASA VACANZE

Scopri le sedi in programmazione >

Il codice del terzo settore non si limita, come accadeva per le **onlus**, ad un **accrescimento delle agevolazioni fiscali** a favore degli enti privati senza scopo di lucro, ma li fa diventare **soggetti "fornitori" di servizi di interesse generale**.

La collocazione che lo stesso **codice del terzo settore** fa assumere agli **enti iscritti al Runts** (vedi anche la decisione della [Corte Costituzionale, sentenza n. 131/2020](#)) sembra giustificare le scelte affinché “*i vincoli ed i controlli formalmente definiti siano effettivamente in grado di evitare un uso meramente opportunistico dello status di Ets per perseguire interessi privati e non bensì finalità di interesse generali*” (C. Travaglini, “*Verso l'amministrazione condivisa delle attività di interesse generale, funzione pubblica, libertà dei cittadini aggregati negli Enti di Terzo Settore e controlli. Una lettura del Dm 72 oltre il codice degli appalti*”, in “*Associazioni e sport 06/2021*”).

Questo significa anche l'introduzione di alcune fattispecie di responsabilità che sono direttamente in capo agli amministratori degli enti del terzo settore e prescindono dalla circostanza che l'ente che dirigono sia dotato o meno di personalità giuridica.

Ai sensi del comma 5 dell'[articolo 48 del codice del terzo settore \(D.Lgs. 117/2017\)](#) gli amministratori sono “**onerati**” dell’obbligo del deposito degli atti, della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti dei dati da pubblicare sul Runts.

In mancanza, trova applicazione l'[articolo 2630 cod. civ.](#), che prevede una sanzione amministrativa da **103 a 1032 euro**.

L'[articolo 91 cts](#), rubricato “**Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi**”, identifica le violazioni a carico degli amministratori. L’**organo competente a emettere i provvedimenti sanzionatori**, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, è l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il comma 1 prevede che, **in caso di distribuzione indiretta di utili**, gli amministratori che hanno

commesso o hanno concorso a commettere “*la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro*”.

La problematicità della norma è da collegarsi alla previsione dei commi 2 e 3 dell’articolo 8, laddove **la definizione del lucro indiretto, vietato, appare ampiamente discrezionale e, pertanto, difficilmente oggettivizzabile**.

Pertanto il rischio di doversi difendere, in casi di questo genere, è ampio con difficoltà a poter provare la legittimità del comportamento adottato.

La seconda fattispecie, disciplinata dal comma successivo, è relativa alla **devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell’ente effettuata in assenza o in difformità del parere dell’ufficio**.

Anche in tal caso si configura una **responsabilità** di chi ha violato o concorso a violare l’obbligo della autorizzazione per la devoluzione con **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro**.

L’**articolo 9 del codice** prevede, inoltre, la nullità delle devoluzioni dei patrimoni residui in assenza di autorizzazione. Ma se, nel frattempo, prima che il registro si renda conto di ciò che l’ente ha devoluto in assenza di autorizzazione, come appare probabile, si sia **sciolti**, essendo nulla la devoluzione il ricevente **dovrà restituirlo?** A chi? **In favore della fondazione Italia sociale?** Ma se il ricevente fosse, come probabile, in buona fede? **Se non avesse più la disponibilità del bene?** E, in tal caso, il donatario che si vedesse privato dei beni per **mancata richiesta di autorizzazione**, potrà a sua volta agire per responsabilità nei confronti degli amministratori della donante?

L’[articolo 91, comma 3, cts](#) prevede che: “*chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi ... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro*” (e qui vorremmo ricordare quante associazioni, già oggi, usano **in maniera impropria** il termine Ets).

L’[articolo 83, comma 3, cts](#), invece, prevede che **sia punito con una sanzione da 500 euro a 5.000 euro il legale rappresentante dell’ente che non comunichi, entro gg. 30 dalla chiusura del periodo di imposta, la perdita della natura “non commerciale” dell’ente che presiede in relazione alla attività svolta.**

Essendo necessario, per poter valutare la perdita, aver chiuso i **bilanci**, questo significherà essere costretti, come Ets, a **definire i bilanci entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio**. Ci riusciranno?

L’[articolo 28 cts](#), prevede, poi, **a carico degli amministratori** molte fattispecie previste dal codice civile per i componenti degli organi di governo delle società di capitali.

Si veda l'[articolo 2392 cod. civ.](#), che prevede la **responsabilità solidale degli amministratori** per mancato adempimenti dei “*doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico*”; l'[articolo 2394 cod. civ.](#), che prevede la **responsabilità degli amministratori verso i creditori** dell’ente per l’inoservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, estesa ai sensi **dell’articolo 2396 cod. civ.**, anche “*ai direttori generali nominati dalla assemblea o per disposizione dello statuto*”.

Sussista **responsabilità degli amministratori** anche nella applicazione corretta dell'[articolo 22, comma 5, cts](#), laddove si prevede che l’organo di amministrazione debba, senza indugio, convocare l’assemblea di una associazione riconosciuta in presenza di perdite che abbiano ridotto il patrimonio minimo (euro 15.000) di oltre un terzo.

Ne deriva che la scelta di diventare **amministratore di un ente del terzo settore** deve essere assunta nella consapevolezza di cosa questo possa significare, anche sotto il profilo della **responsabilità personale**.

RISCOSSIONE

È illegittima la cartella priva di motivazione sull'iscrizione a ruolo straordinario

di Angelo Ginex



In tema di **riscossione**, è illegittima la cartella di pagamento che non rechi le **ragioni dell'iscrizione a ruolo straordinario**, risultando compromesso il **diritto di difesa** del contribuente in violazione dei principi generali in materia di **motivazione** degli atti tributari. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 15940, depositata ieri 8 giugno**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di una **cartella di pagamento** relativa ad Irpeg e Irap, in seguito ad **iscrizione a ruolo straordinario**. Avverso l'atto impositivo la società proponeva ricorso, il quale veniva accolto in quanto la Commissione tributaria provinciale riteneva che detto atto fosse **privò di motivazione in ordine alla sussistenza del "pericolo per la riscossione"**. L'Amministrazione finanziaria proponeva **appello**, ma la Commissione tributaria regionale lo rigettava, rilevando che **non fosse sufficiente il mero rinvio all'avviso di accertamento** e che quindi mancava il presupposto fondante dell'iscrizione nel ruolo straordinario.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso in Cassazione** deducendo la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 7, L. 212/2000](#) e degli [articoli 11, 12, 15-bis, D.P.R. 602/1973](#).

In particolare, secondo la ricorrente **l'onere di motivazione della cartella di pagamento è assolto con il semplice richiamo al precedente avviso di accertamento** e che, dunque, non è necessario motivare anche la sussistenza del pericolo per la riscossione, in quanto si tratta di un **presupposto oggettivo** che vincola l'amministrazione finanziaria senza **alcun margine di discrezionalità**. Duceva, inoltre, che le ragioni del pericolo per la riscossione, nel caso di specie, fossero da individuare nell'assoggettamento alla procedura di **liquidazione coatta amministrativa** e nella gravità della **frode fiscale** contestata alla società.

Preliminarmente, la suprema Corte ha rammentato che **l'iscrizione nel ruolo straordinario** previsto dall'[articolo 15-bis, D.P.R. 602/1973](#) è una procedura che consente all'Ufficio di procedere, sulla base di **accertamenti non definitivi**, alla **riscossione dell'intero importo** delle imposte, sanzioni ed interessi e tale modalità di **carattere eccezionale** richiede, a norma dell'[articolo 11, comma 3, D.P.R. 602/1973](#), la sussistenza del “**fondato pericolo per la riscossione**”.

Ciò detto, i giudici di legittimità hanno affermato che la specificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo richiesto con l'avviso di accertamento non definitivo, **comporta per l'amministrazione finanziaria l'obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora**, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività (cfr., [Cass. ord. 14.04.2020, n. 7795](#)).

Infatti, nella pronuncia in rassegna si legge testualmente che: «*se all'Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l'Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere all'iscrizione a ruolo straordinario*».

Peraltro, così come sottolineato dalla Cassazione, l'obbligo di indicare le **ragioni** di adozione del peculiare strumento dell'**iscrizione nel ruolo straordinario** si ricava dai **principi generali** in materia di **motivazione** degli atti tributari, compresi gli atti della riscossione, anche in forma sintetica o *per relationem*. Si pensi all'[articolo 12, comma 3, D.P.R. 602/1973](#), il quale stabilisce che il ruolo, in mancanza dell'avviso di accertamento deve indicare “*la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva*” e all'[articolo 1, comma 2, D.M. 321/1999](#), il quale prevede che il ruolo debba contenere **per ciascun debito** anche l'indicazione sintetica degli **elementi fondanti** l'iscrizione a ruolo.

Dunque, coerentemente a tali argomentazioni, la Corte ha **rigettato il ricorso** affermando che i giudici di secondo grado hanno **correttamente accertato l'illegittimità per difetto di motivazione della cartella di pagamento**, mancando indicazioni in merito alle ragioni per cui l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto di dover procedere all'iscrizione a ruolo straordinario.

Da ultimo, la Cassazione ha sottolineato che né nell'avviso di accertamento né nella cartella vi è alcun riferimento al fatto che la **gravità della frode** (eccepita dall'amministrazione) costituisse **ragione di fondato pericolo** per la riscossione.

AGEVOLAZIONI

Irap non versata: il versamento slitta al 30 settembre 2021

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 01](#) del **Decreto Sostegni (D.L. 41/2021)**, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”), aggiunto nel corso dell’iter parlamentare di conversione (il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021), dispone la proroga dal 30 aprile al **30 settembre 2021** del termine entro cui procedere al **versamento, senza sanzioni e interessi**, dell’**Irap non versata** a seguito dell’errata applicazione delle **disposizioni di esonero** contenute nell’[articolo 24](#) del **Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)** in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato per sostenere l’economia nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

L’articolo 24 del Decreto Rilancio

L’[articolo 24 D.L. 34/2020](#) (c.d. **Decreto Rilancio**, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) ha previsto l’**esonero** dal **versamento** del **saldo Irap 2019** e della **prima rata** dell’**acconto Irap 2020** a favore delle **imprese** con volume di **ricavi**, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) **non superiore a 250 milioni di euro** e dei **lavoratori autonomi** con compensi 2019 non eccedenti il medesimo limite.

L’agevolazione **non si applica** ad amministrazioni pubbliche, imprese di assicurazione, intermediari finanziari e società partecipate.

Peraltro, il **comma 3** dello stesso **articolo 24** stabilisce che il **beneficio** in esame è **vincolato** al **rispetto** dei **limiti** e delle **condizioni** previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final** recante il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di*

*Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. **Temporary Framework** sugli aiuti di Stato) e successive modifiche.*

Il Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato

In questa sede è utile brevemente ricordare che con la ricordata **Comunicazione del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final** la **Commissione europea**, per fronteggiare gli effetti negativi sull'economia derivanti dalla pandemia da Covid-19, ha definito un **quadro temporaneo (Temporary Framework)** per le misure di **aiuto di Stato**. In particolare, la Commissione ha delineato un **meccanismo normativo** più **flessibile** in forza del quale gli **Stati membri** sono stati autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico **in deroga** alla **disciplina ordinaria** sugli **aiuti di Stato**.

Nel corso dei mesi passati, peraltro, il termine finale di efficacia del **Temporary Framework** è stata più volte posticipato (da ultimo, il 28 gennaio 2021 la Commissione, con la **Comunicazione C 2021/C 34/06**, ha prorogato ulteriormente al **31 dicembre 2021** il **Temporary Framework**).

L'articolo 42-bis del Decreto Agosto

Sull'**agevolazione Irap** in esame il legislatore è intervenuto anche con il **D.L. 104/2020** (c.d. **Decreto Agosto**, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020) con cui, in particolare, ha affrontato il problema della **errata applicazione** delle **disposizioni agevolative** dettate dall'[articolo 24](#) del **Decreto Rilancio**, con specifico riferimento al **mancato rispetto** delle **condizioni** e dei **limiti** previsti dal **Temporary Framework** sugli aiuti di Stato, stabilendo che al ricorrere di tale evenienza l'importo dell'imposta non versata dovesse essere versato **entro il 30 novembre 2020** senza applicazioni di **sanzioni e interessi** (**articolo 42-bis, comma 5**).

L'articolo 13-quinquies del Decreto Ristori

Sulla materia è intervenuto anche il **D.L. 137/2020** (c.d. **Decreto Ristori**, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020), il cui **articolo 13-quinquies, comma 6**, ha prorogato il termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell'Irap non versata, portandolo dal 30 novembre 2020 al **30 aprile 2021**.

Il comunicato stampa del MEF n. 87/2021

Lo scorso 30 aprile, peraltro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la diffusione di uno specifico **comunicato stampa** (n. 87/20201), aveva **anticipato** la prossima emanazione di una norma che avrebbe previsto una **ulteriore proroga**, dal 30 aprile 2021 al **30 settembre 2021**, del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all'articolo 24 del Decreto Rilancio, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal **Temporary Framework** europeo sugli aiuti di Stato.

L'articolo 01 del Decreto Sostegni

La norma annunciata dal MEF a fine aprile, quindi, è stata formalmente adottata nel novero delle nuove misure di sostegno all'economia contenute nel **Decreto Sostegni (D.L. 41/20201)**, il cui articolo 01, come detto, espressamente prevede che *“all'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite alle seguenti: «30 settembre 2021»”*.

ENOGASTRONOMIA

Ricetta torta di pesche e menta

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

La **torta di pesche e menta** è una ricetta facile da preparare che racchiude in sé tutti i profumi dell'estate. Il sapore lievemente acidulo delle pesche, il profumo fresco della menta e la croccantezza delle mandorle non vi riportano alla mente immagini di caldi pomeriggi estivi da trascorrere magari sotto l'ombra di un albero frondoso?

Gli ingredienti, pochi e semplici, danno vita ad una torta dai contrasti e dai sapori che vi sorprenderanno. Vediamo quindi come preparare la torta di pesche e menta, con cosa abbinarli e scopriamo qualche curiosità su questi pomi golosi.

Ingredienti per la torta di pesche e menta

Per preparare la torta di pesche-e menta vi occorrono:

- 3 uova;
- 300 g di farina tipo 00;
- 250 g di zucchero;
- 1 bustina di lievito per dolci;
- 100 g di latte;
- 50 g di burro;
- 4 pesche medie;
- 10 g di menta;
- 40 g di mandorle tritate;
- il succo di 1 limone.

Procedimento

Per fare la torta alle pesche e menta:

1. sbucciate le pesche e tagliatele in piccoli pezzi;
2. copritele con 50 g di zucchero e il succo del limone;
3. in una ciotola montate le uova con il restante zucchero zucchero;
4. unite il burro fuso e il latte e mescolate;

5. setacciate la farina con il lievito e incorporate la farina alle uova;
6. lavorate con una frusta a mano o elettrica fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo;
7. aggiungete la frutta privata del succo che nel frattempo si sarà creato;
8. aggiungete la menta precedentemente lavata e sminuzzata;
9. continuate a lavorare il composto per amalgamare tutti gli ingredienti;
10. imburrate e infarinate uno stampo per torte di 25 cm di diametro;
11. versatevi il composto e cospargete la superficie del dolce con la granella di mandorle;
12. cuocete in forno statico preriscaldato a 170° per circa 40 minuti;
13. lasciate raffreddare la torta di pesche e menta prima di servirla.

Curiosità sulle pesche

Esistono vari tipi di pesche che si differenziano fra loro per dimensione, colore della polpa e della buccia e per la presenza o meno di peluria sulla pelle. Oltre ad essere succosa e buona, la pesca è un frutto dalle numerose proprietà.

L'importante presenza di acqua la rende adatta a chi segue diete ipocaloriche e gli conferisce **effetti drenanti e depurativi**. È un frutto ricco anche di **sostanze nutritive** molto importanti per il nostro organismo. Nelle pesche troviamo **sali minerali** come magnesio, potassio e fosforo e numerose **vitamine**, quali la vitamina C, la vitamina A e le vitamine del gruppo B. Importante è anche la presenza del ferro e di **antiossidanti** come il beta-carotene.

Una curiosità: già 5000 anni fa le pesche erano presenti in Cina e furono portate in Europa grazie ai persiani.

Con cosa abbinare questo dolce

La torta di pesche e menta è un dolce profumato e fresco, perfetto per una merenda golosa e salutare da accompagnare ad un buon **succo di pesca e albicocca** per i più piccoli. I maggiorenni potranno gustarlo in un caldo pomeriggio estivo insieme ad un **cocktail** fresco come il Bellini. Le pesche conferiscono a questo dolce una certa acidità la rende un ottimo finale per un pranzo o una cena a base di pesce, soprattutto se accompagnato da un **vino bianco** poco acido, fresco, morbido e fruttato come il Trebbiano d'Abruzzo o un Verduzzo friulano DOC.

